

erano state cancellate le informazioni caratterizzate da particolare riservatezza riferibili alle attività del servizio.

In relazione a questi due telefoni cellulari di servizio, nell'annotazione del ROS del 17 marzo 2008 si afferma che la polizia giudiziaria non aveva indicato nel verbale i relativi numeri telefonici poiché soggetti al "segreto di Stato", mentre nel verbale di perquisizione del 26 giugno 2007 si parla di due telefoni di servizio, soggetti al segreto.

Il direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), ammiraglio Branciforte, nell'audizione del 5 febbraio 2009, ha precisato che il SISMI non è intervenuto nel corso della perquisizione dell'alloggio del funzionario, mentre, quando si è trattato di perquisire l'ufficio, il Servizio ha chiesto che la perquisizione avvenisse in presenza di un proprio rappresentante della direzione centrale. L'AISE ha anche precisato che nel corso di questa operazione sono stati rinvenuti e sequestrati due telefoni di servizio, affidati, in un plico sigillato, ai responsabili del Servizio presenti alla perquisizione. Soltanto tre mesi dopo, il 17 settembre, il Nucleo operativo di Catanzaro ha proceduto all'apertura, insieme a rappresentanti del Servizio, dei plichi sigillati e alla lettura del loro contenuto. In seguito, l'AISE ha rilasciato all'autorità giudiziaria soltanto le informazioni che non erano attinenti all'attività istituzionale. Queste operazioni, secondo l'ammiraglio Branciforte, si sono svolte nella più perfetta regolarità e in accordo con l'autorità giudiziaria.

A proposito dell'ipotizzata opposizione del segreto di Stato, invocata dal funzionario nel corso della perquisizione della propria abitazione, in riferimento al proprio ufficio e ai cellulari ivi presenti, il direttore generale del DIS, prefetto De Gennaro, sulla base degli elementi acquisiti dall'AISE, ha precisato che essa non si è mai configurata come tale, ma che se ne fece solo riserva nell'eventualità che le attività di polizia giudiziaria fossero contestualmente proseguite presso l'ufficio del SISMI senza una preventiva concertazione di modalità di accesso che, nella massima trasparenza, garantissero il rispetto di quanto eccedente l'ambito dell'inchiesta e coperto da segretezza. La riserva non fu esercitata, secondo ciò che è stato riferito dal Direttore generale del DIS, in quanto intercorsero immediati e diretti accordi con l'autorità giudiziaria procedente, al fine di pervenire a una soluzione concordata tesa a conciliare le esigenze di giustizia con quelle di riservatezza; cosa che del resto risulterebbe essere avvenuta in modo lineare all'atto della continuazione dell'attività di perquisizione presso l'ufficio del Servizio di cui il dirigente era titolare a Padova, sigillato per l'esigenza fino a quel momento. Ulteriore dimostrazione, sempre secondo le valutazioni del DIS, che anche la magistratura ha percepito non esservi stata alcuna opposizione del segreto di Stato è stata l'assoluta mancanza dell'atto di interpello prevista dall'articolo 202 del codice di procedura penale.

Occorre precisare che, nel corso della sua audizione presso il Comitato, il colonnello Angelosanto del ROS dei carabinieri ha dichiarato in relazione a tale vicenda che il funzionario del SISMI era stato sottoposto a due atti coercitivi: una perquisizione presso la sua abitazione il 18 giu-

gno 2007 durante la quale la polizia giudiziaria aveva sequestrato due cellulari personali e sui quali lo stesso funzionario aveva opposto il segreto; un'altra perquisizione effettuata il 26 giugno successivo presso l'ufficio di Padova, durante la quale erano stati rinvenuti due cellulari di servizio. Il colonnello Angelosanto ha poi aggiunto che da indagini svolte recentemente risulta effettuata, anche per uno dei cellulari di servizio, l'acquisizione di tabulati su codice IMEI in data antecedente alla perquisizione del 26 giugno; da ciò deriva che il consulente, secondo il colonnello Angelosanto, per una delle utenze di servizio aveva elaborato i dati di traffico, in data anteriore a quella della perquisizione dell'ufficio SISMI.

Questa acquisizione del ROS ha posto nuovamente il Comitato di fronte alla problematica relativa alla permeabilità delle comunicazioni di appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza e, in questo caso, alla apparente mancanza di comunicazione tra il pubblico ministero, che concorda con i Servizi le modalità di una perquisizione, e il consulente, che invece già aveva provveduto, secondo il ROS, ad acquisire parte di quei dati.

Va precisato che uno dei numeri telefonici dei cellulari personali del capo centro di Padova del SISMI emerge già nell'ambito del procedimento Poseidone, quando il 28 marzo 2007 il pubblico ministero De Magistris autorizzava il consulente Genchi a richiedere, tra gli altri, l'intestatario dell'utenza il cui numero ora sappiamo essere uno di quelli personali del medesimo funzionario.

Successivamente, il 20 aprile 2007, nell'ambito del procedimento Why not? il pubblico ministero De Magistris autorizzava il consulente Genchi a richiedere ai gestori telefonici i tabulati di 181 utenze tra cui quella corrispondente al medesimo numero personale. La posizione del funzionario era quindi già stata oggetto di analisi prima della perquisizione del 18 giugno 2007.

In ogni caso, in base a quanto dichiarato dal colonnello Angelosanto, si può affermare che l'acquisizione del tabulato relativo alla IMEI di uno dei cellulari di servizio del funzionario ha permesso la ricostruzione degli spostamenti e dei contatti telefonici del capo centro del SISMI di Padova, nei confronti del quale solo successivamente (cioè al momento della perquisizione) il Servizio era intervenuto, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, per tutelare i dati sensibili ricavabili dai cellulari di servizio. Tale tutela era intesa a riguardare, come indicato nella già citata nota "riservata" del SISMI, i nominativi e le utenze telefoniche riconducibili direttamente ad uffici e personale del SISMI e del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), nonché a contatti di interesse istituzionale, anche in un contesto di collaborazione internazionale.

Tra i soggetti indagati nell'inchiesta Why not? vi sono anche una funzionaria già appartenente all'ex Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), nei confronti della quale si è proceduto a perquisizione ma che non risulta destinataria dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e per la quale vi è una richiesta di archiviazione, e un alto ufficiale della Guardia di finanza, recentemente nomi-

nato in una posizione dirigenziale nei Servizi, per la cui utenza telefonica fissa il 28 marzo 2007 sono stati richiesti i tabulati nell'ambito del procedimento Poseidone. L'ufficiale è risultato iscritto nel registro degli indagati del procedimento Why not? dal 15 giugno 2007. In pari data, il pubblico ministero De Magistris ha emesso nei suoi confronti decreto di perquisizione personale e locale, nel corso della quale gli è stato sequestrato un cellulare.

Gli atti relativi alla sua posizione processuale sono in corso di stralcio dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e saranno trasmessi alla Procura di Roma ritenuta dai magistrati di Catanzaro territorialmente competente.

Risulta, infine, al Comitato che nei confronti del funzionario del SISMI già capo centro di Padova e dell'alto ufficiale della Guardia di finanza, con provvedimento del 30 novembre 2007, sono stati disposti accertamenti bancari relativamente ad istituti di credito e uffici postali su tutto il territorio nazionale per il periodo 2000-2007. I dati sono confluiti presso un consulente privato di Torino che non ha ancora provveduto alla loro analisi e che ne mantiene tuttora la disponibilità.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Il coinvolgimento di appartenenti o *ex* appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza nei due procedimenti giudiziari oggetto della presente relazione induce a sviluppare alcune considerazioni di carattere generale.

In primo luogo, si deve sottolineare con preoccupazione l'avvenuta acquisizione dei dati di traffico telefonico del Direttore del SISMI senza che lo stesso fosse indagato e senza che sia possibile comprendere le motivazioni di tale atto in relazione allo svolgimento delle indagini. Come confermato dall'attuale Direttore dell'AISE nel corso della sua audizione, è presumibile che i dati in questione contenessero informazioni sensibili per la sicurezza dello Stato.

Non minore preoccupazione suscita anche l'acquisizione dei dati di traffico telefonico che si è verificata in relazione a un'utenza di telefonia mobile del capo centro *pro tempore* del SISMI di Padova, che, come evidenziato in questa relazione, è avvenuta prima che – con la perquisizione dell'abitazione e dell'ufficio, nonché con il sequestro degli apparati radio-mobili – la direzione del SISMI venisse a conoscenza dell'esistenza di un'attività di indagine su un proprio dipendente.

Dalla documentazione acquisita dal Comitato emerge, infatti, con certezza che il consulente nell'acquisire i tabulati dell'utenza telefonica mobile del funzionario del SISMI era venuto comunque a conoscenza, ancorché forse senza farne oggetto di elaborazione, di informazioni sensibili per l'attività del Servizio militare. Tali informazioni potevano ricavarsi dallo sviluppo dei tabulati di traffico di quell'utenza; per essi il Servizio, allorché venne a conoscenza dell'attività di indagine, adottò opportune

cautele nei confronti dell'Autorità giudiziaria, che a sua volta si astenne dal richiederne l'acquisizione.

Considerazioni non dissimili possono farsi anche in relazione alle altre utenze telefoniche riconducibili ai Servizi di informazione per la sicurezza e per le quali il Comitato non è in possesso di informazioni che consentano di stabilire quale sviluppo sia stato fatto dei dati di traffico telefonico acquisiti.

In data 9 febbraio 2009 il sottosegretario Letta ha scritto al Presidente del Comitato per chiedere l'acquisizione della documentazione in suo possesso, al fine di valutare l'apposizione del segreto di Stato sui dati telefonici attualmente detenuti dalla Procura della Repubblica di Roma. Il Comitato si è pronunciato favorevolmente alla trasmissione dei documenti.

Occorre considerare che i tabulati relativi a queste inchieste risultano essere ancora in possesso anche del dottor Genchi, il quale ha inoltre precisato di aver consegnato copia integrale di quanto presso di lui acquisito dal ROS dei carabinieri alla Procura di Salerno (dove, quindi, dovrebbe esserci un'altra copia di questo materiale) senza esplicitare se a ciò abbia fatto seguito la distruzione dei tabulati stessi.

È indispensabile una seria riflessione sulle circostanze che hanno reso possibili tali evenienze, anche al fine di valutare i necessari interventi normativi.

L'ordinamento non prevede particolari garanzie per gli appartenenti ai Servizi, dato che la legge n. 124 del 2007 si limita a definire all'articolo 28 una procedura che ne tutela le comunicazioni in caso di intercettazioni, attraverso la possibilità per il Presidente del Consiglio, che deve essere obbligatoriamente informato dall'Autorità giudiziaria, di apporvi il segreto di Stato. Trattandosi di una norma speciale, non può certamente essere interpretata in modo estensivo. Al fine anche di tutelare le capacità operative dei Servizi di sicurezza, modificazioni normative appaiono quindi opportune; esse potrebbero sostanzarsi nell'estensione ai dati di traffico telefonico, che consentono di individuare anche gli spostamenti del possessore di un telefono cellulare, del regime previsto all'articolo 28 della legge n. 124 per le intercettazioni telefoniche.

In assenza di norme specifiche, una delle agenzie di *intelligence* ha definito speciali clausole contrattuali con un gestore telefonico. In pratica, però, tale sistema si è rivelato inefficace. L'altra agenzia e il DIS, viceversa, non hanno ritenuto di attivare un analogo meccanismo: si avverte pertanto un difetto di coordinamento e di iniziativa su una delicata questione, di estremo rilievo per la funzionalità dei Servizi.

Sulle vicende concernenti il personale sottoposto ad indagine, si deve sottolineare che la procedura di perquisizione riguardante il funzionario del SISMI di Padova in principio si era svolta in modo soddisfacente, in quanto, pur nella tutela della riservatezza, si era consentito all'Autorità giudiziaria lo svolgimento delle proprie indagini che, come già evidenziato, non afferivano alla sua attività istituzionale.

Nell'ambito di quel rapporto di leale collaborazione tra apparati dello Stato, che deve sempre essere esercitato, e instauratosi nella circostanza

tra SISMI e Autorità giudiziaria, ha suscitato perplessità nel Comitato l'incertezza determinatasi circa l'effettiva opposizione del segreto di Stato.

Il Comitato non è in condizione di esprimere giudizi sulla posizione dell'alto ufficiale della Guardia di finanza, per il quale – senza entrare in alcun modo nel merito della vicenda giudiziaria e fatte salve le piene garanzie in vigore – si rappresenta l'opportunità che le autorità competenti, cui il Comitato ha indirizzato una specifica comunicazione scritta, valutino attentamente la vicenda.

In ogni caso, le comunicazioni rese dai responsabili dei Servizi nel corso delle audizioni presso il Comitato a proposito delle criticità evidenziate in questa relazione non appaiono soddisfacenti. Di fronte ad accertamenti informativi tanto rilevanti e sensibili, il Comitato segnala un'insufficiente percezione da parte del nostro Sistema di informazione per la sicurezza dei rischi che ne conseguono.

Va rilevato a questo proposito che il ROS segnala che il consulente Genchi, nello sviluppare i tabulati di traffico telefonico acquisiti nelle due inchieste, potrebbe avere attinto alcune informazioni da una diversa banca dati.

Appare, quindi, sottovalutato il rischio che soggetti privati possano formare e mantenere nella propria disponibilità una "banca dati" che, ricavata da attività di indagine finanziate dallo Stato, possa assumere dimensioni comparabili, se non addirittura superiori, a quelle di banche dati che sono nella disponibilità delle forze di polizia.

PAGINA BIANCA

APPENDICE 1

DATI NUMERICI RELATIVI ALLE ACQUISIZIONI

Secondo il ROS, nell'annotazione del 3 giugno 2008 il consulente avrebbe proceduto, nell'ambito dei procedimenti penali 1217/05 (Poseidone) e 2057/06 (Why not?), a richiedere gli intestatari di circa 319.000 utenze telefoniche cui vanno aggiunte circa 50.000 utenze del gestore Vodafone (richieste tramite interrogazione diretta al relativo portale AGWeb mediante le proprie credenziali).

In risposta a tali richieste il consulente avrebbe ottenuto notizie nei confronti di circa 342.000 intestatari (persone fisiche e/o giuridiche) cui vanno aggiunte le notizie acquisite autonomamente nei confronti di altri circa 50.000 intestatari tramite il portale Vodafone. In totale oltre 390.000 intestatari, persone fisiche e giuridiche.

ANAGRAFICHE PER ENTRAMBI I PROCEDIMENTI
(secondo il ROS)

Richieste del consulente	319.000 + ~50.000
Risposte dei gestori	342.000 + ~50.000 = ~ 392.000

Per ciò che concerne l'acquisizione dei tabulati, il ROS avrebbe accertato che il consulente avrebbe richiesto i dati di traffico telefonico di utenze (schede SIM) e apparati telefonici cellulari (codici IMEI):

- nell'ambito del procedimento penale 1217/05 (Poseidone), 463 richieste di acquisizione di dati di traffico di utenze telefoniche e 117 richieste di acquisizione di dati di traffico telefonico di apparati IMEI;
- nell'ambito del procedimento penale 2057/06 (Why not?), 669 richieste di acquisizione di dati di traffico di utenze telefoniche e 153 richieste di acquisizione di dati di traffico telefonico di apparati IMEI.

TABULATI
(secondo il ROS)

Richieste nell'ambito del procedimento penale 1217/05 (Poseidone)	463 SIM + 117 IMEI
Richieste nell'ambito del procedimento penale 2057/06 (Why not?)	669 SIM + 153 IMEI
TOTALE RICHIESTE...	1.402

Secondo i dati forniti da Telecom/Tim nel corso dell'audizione del responsabile della sicurezza avvenuta il 2 febbraio 2009, i tabulati richiesti dal consulente nell'ambito del procedimento 1217/05 (tra il 10 febbraio 2006 ed il 12 novembre 2007) sarebbero stati 945, mentre i tabulati richiesti dal consulente nell'ambito del procedimento 2057/06 (tra il 29 marzo ed il 30 ottobre 2007) sarebbero stati 1.153.

TABULATI ¹ (secondo TELECOM/TIM)	
Richieste nell'ambito del procedimento penale 1217/05 (Poseidone)	945
Richieste nell'ambito del procedimento penale 2057/06 (Why not?)	1.153
TOTALE RICHIESTE ...	2.098

Per ciò che concerne le richieste di anagrafiche, Telecom/Tim dichiarano che il consulente, nell'ambito del procedimento 1217/05, ne avrebbe richieste 149.817. Nell'ambito del procedimento 2057/06, ne avrebbe richieste 321.931.

ANAGRAFICHE (secondo TELECOM/TIM)	
Richieste nell'ambito del procedimento penale 1217/05 (Poseidone)	321.931
Richieste nell'ambito del procedimento penale 2057/06 (Why not?)	149.817
TOTALE RICHIESTE ...	471.748

Secondo la nota di Vodafone, trasmessa al Comitato il 4 febbraio 2009, al dottor Genchi furono rilasciate, a far data dall'anno 2004, tre specifiche credenziali di accesso al sistema AGWeb allo scopo di accedere per via elettronica e in modo tracciato alle anagrafiche dei clienti Vodafone Omnitel.

Per quanto concerne le richieste di anagrafiche, Vodafone non precisa le richieste riferite a ciascuno dei procedimenti penali in questione, ma solo il totale delle interrogazioni effettuate dal consulente tramite il portale AGWeb per il periodo 2006 – 2008, utilizzando l'*account* GGENCHI

¹ Telecom/Tim segnalano che nell'ambito del procedimento penale Poseidone, per 65 utenze, e nell'ambito del procedimento Why not? per 101 utenze, si sono avute una o più reiterazioni di richieste dei dati di traffico.

concessogli su autorizzazione della Procura di Marsala che il consulente usava anche per le esigenze investigative relative ai procedimenti Poseidone e Why not?. Il totale ammonta, per il periodo 2006 - 2008, a 9.146 richieste pari a 716.054 intestatari. Va peraltro precisato che tale procedura è stata dichiarata conforme alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, come affermato dagli stessi rappresentanti della società telefonica, e ad essa intenderebbero conformarsi gli altri gestori per velocizzare le procedure.

Per quanto riguarda i tabulati, si veda la seguente tabella, tenendo presente che la società telefonica parla non tanto di richieste, quanto di tabulati "messi a disposizione" del consulente Genchi:

TABULATI (secondo VODAFONE)	
Richieste nell'ambito del procedimento penale 1217/05 (Poseidone)	611
Richieste nell'ambito del procedimento penale 2057/06 (Why not?)	870
TOTALE RICHIESTE . . .	1.481

La società Wind con riferimento ai tabulati di traffico, nella nota del 5 febbraio 2009, dichiara che, relativamente al procedimento 1217/05 (Poseidone), sulla base delle richieste del consulente Genchi, sono stati effettuati 599 "inserimenti" (utenze), mentre relativamente al procedimento 2057/06 (Why not?), sono stati effettuati 1.036 "inserimenti" (utenze), per un totale di 1.635.

Per quanto concerne le anagrafiche, Wind precisa che non è in grado di disaggregare il dato che fornisce con riferimento ai singoli procedimenti penali. La società comunica solo il dato relativo agli ingressi del consulente distinti per anno (135.300 per il 2005, 287.575 per il 2006, 244.925 per il 2007).

La società H3G, con lettera del 12 febbraio 2009, ha comunicato i seguenti dati:

ANAGRAFICHE (secondo H3G)	
Richieste nell'ambito del procedimento penale 1217/05 (Poseidone)	17.612
Richieste nell'ambito del procedimento penale 2057/06 (Why not?)	30.091
TOTALE RICHIESTE . . .	47.703

TABULATI (secondo H3G)	
Richieste nell'ambito del procedimento penale 1217/05 (Poseidone)	1.166
Richieste nell'ambito del procedimento penale 2057/06 (Why not?)	1.197
TOTALE RICHIESTE . . .	2.363

APPENDICE 2

GLOSSARIO

ANAGRAFICA

Termine generico; dipende dal contesto in cui è usato. Un'interrogazione anagrafica sui sistemi di documentazione del traffico viene fatta fornendo il numero telefonico di una linea fissa o di una SIM cellulare. L'interrogazione "anagrafica storica" produce come risultato la lista di intestatari di una determinata utenza fissa o mobile, qualora siano variati nel tempo, con i relativi riferimenti temporali.

Il termine "anagrafica" è riferibile anche a dati relativi a pagamenti, ricariche, vulture, cambi di piani tariffari, cambi di modalità di fatturazione. Un riferimento, poniamo, a 1.000 anagrafiche non implica quindi che i dati si riferiscano a 1.000 soggetti. Il numero di soggetti dipende dal formato di queste "anagrafiche", da cosa vi è registrato, dal numero e dal tipo di eventi censiti che restano associati a una vera anagrafica (dati identificativi) di un abbonato o utente.

CELLE

La cella è l'area di copertura di una stazione base cellulare (*Mobile Base Station*). Normalmente ha una forma circolare, influenzabile dall'orografia e da altre caratteristiche del territorio, nonché dalle condizioni meteo, dalla potenza di emissione radio, dalle frequenze; al centro della cella c'è l'antenna, più spesso una triade di antenne distanziate reciprocamente di 120° per coprire tutto l'orizzonte.

Nell'accezione gergale, quando ricorre nel contesto dei dati di traffico di telefonia cellulare, la cella non è altro che un identificativo numerico o alfanumerico di una *Mobile Base Station* cui risulta collegato (registrato) un apparato cellulare GSM.

Poiché le MBS sono impianti fissi, di cui l'operatore telefonico conosce con precisione l'ubicazione, se un cellulare risulta registrato su una specifica MBS esso viene, con una certa approssimazione, localizzato come "vicino" all'antenna associata alla MBS.

Nei dati di traffico cellulare (tabulati) associati a una certa utenza resta traccia, per ogni comunicazione, oltre che dei dati relativi al numero chiamato e all'orario, della MBS da cui è iniziata la comunicazione e di quella in cui la stessa comunicazione è terminata. Non c'è normalmente l'analoga informazione relativa all'utenza chiamata: per questo motivo l'esigenza di individuare la localizzazione del "chiamato" comporta generalmente l'acquisizione del tabulato di traffico di quell'utenza, dove in corrispondenza della stessa comunicazione si troveranno, a ruoli invertiti, gli

stessi numeri telefonici coinvolti, ma con la presenza dei dati di localizzazione dell'altra utenza.

CODICE IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)

È un codice numerico, formato da 15 cifre decimali, associato univocamente a ciascun apparecchio cellulare. Le sue prime sei cifre identificano la casa costruttrice e il modello del telefono. Viene trasmesso all'inizio di ogni chiamata, e viene registrato facendo parte dei dati di traffico che documentano una comunicazione. Teoricamente è passibile di alterazione, con *software* appositi da installare sul proprio telefono, che non sono però di facile uso e possono pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio con le reti cellulari degli operatori.

CODICE IMSI (*International Mobile Subscriber Identity*)

Codice numerico di 15 cifre decimali che identifica univocamente un abbonato a una rete cellulare. È memorizzato sulla SIM. A uno stesso codice IMSI possono essere associati più numeri cellulari funzionanti sulla stessa SIM (come si fa in alcuni casi per avere numeri differenti per fax o videoconferenza).

RECORD

È uno dei termini più generici dell'informatica, insieme a "*file*". Si dice "*record*" in genere un elemento basilare di un archivio ("*file*"). I *record* possono essere a formato fisso o variabile. Possono contenere uno o più "campi" in cui vengono registrati i valori da memorizzare.

Per esempio, un *record* anagrafico a formato fisso di lunghezza pari a 68 *byte* può essere usato per registrare nome (20 *byte*), cognome, (20 *byte*), luogo di nascita (20 *byte*), data di nascita (8 *byte*).

Le righe di un documento Word o di un messaggio di posta elettronica sono dei *record* a lunghezza variabile, terminati dal carattere "*carriage return*".

Una sequenza di *record* forma un *file*.

TABULATO TELEFONICO

È un *file* stampato su carta o riprodotto su supporti di memoria di vario genere, che riporta informazioni sulle comunicazioni telefoniche ed SMS effettuate da una certa utenza (numero telefonico) o da un certo apparecchio (numero IMEI). Le comunicazioni sono descritte su *record* formati da righe di testo che riportano le informazioni previste (chiamante, chiamato, ora, identificativo cella/MBS, durata della comunicazione...). Il formato del tabulato può variare da quelli grezzi adoperati da alcune compagnie a quelli più sofisticati, formattati come documenti PDF o con altri formati graficamente elaborati.